

# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (Prov. FR)

**CONTRATTO di CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI per la FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO FOTOVOLTAICO" ED "IMPIANTO SOLARE TERMICO" PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA, UBICATE IN VIA SANTA MARIA - PIGNATARO INTERAMNA (FR), CON FINANZIAMENTO DELLA QUOTA ECCEDENTE IL CONTRIBUTO REGIONALE".**

**REPERTORIO**

**N.**

Importo €. \_\_\_\_\_, oltre €. \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilatredici**, addì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Pignataro Interamna, nella Sede Municipale, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Pignataro Interamna, autorizzato a rogare questo atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi:

- dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Pignataro Interamna alla Via Roma n. 6, Responsabile del Servizio del Comune, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. **81003050606** e ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ - P. IVA: \_\_\_\_\_.

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, con il mio consenso e di comune accordo, all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO:**

che il Comune di Pignataro Interamna con deliberazioni di G.C. nr. **31** del **06/02/2013** e nr. **36** del **15/02/2013**, esecutive ai sensi di legge, ha approvato il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'A.T.P. ing. **Romualdo DE SANTIS** e ing. **Enrico D'ONOFRIO**, per l'ammontare complessivo di €. **240.665,68**, di cui €. **178.985,13** di importo lavori soggetti a ribasso, €. **5.369,55** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. **56.311,00** per oneri generali e particolari non soggetti a ribasso;

che con determinazione n. **13** del **18/02/2013** è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, per la concessione del lavoro pubblico in questione, con conseguente approvazione del bando/disciplinare di gara, della modulistica di partecipazione alla gara e del contratto;

che l'opera è finanziata con contributo di **€. 144.399,41**, concesso dalla Regione Lazio, tramite la società SVILUPPO LAZIO S.p.A. e la restante somma di **€. 96.266,27** a carico del futuro concessionario;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, nr. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2013, sono stati concessi definitivamente i lavori predetti, nonché la successiva gestione degli impianti, a seguito di procedura aperta ai sensi degli artt. 55. comma 5 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ – Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_, P. IVA: \_\_\_\_\_

per un importo complessivo di **€.** \_\_\_\_\_, (netto offerto sull'importo di **€. 178.985,13**, a base di gara), oltre alla somma di **€.** \_\_\_\_\_, pari all'importo per il costo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso, con il punteggio di \_\_\_\_\_, pari ad una percentuale degli incentivi del \_\_\_\_\_% al concorrente ed il \_\_\_\_\_% al Comune per la durata complessiva di anni \_\_\_\_\_;

che, con verbale in data \_\_\_\_\_ **marzo 2013**, sono state effettuate le verifiche preliminari sulle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

che, per quanto attiene la certificazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione, di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575, l'Impresa aggiudicataria ha presentato la certificazione della C.C.I.A.A., riportante la dicitura, di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 03/06/1998 n° 252: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965, nr. 575";

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1: Impegni preliminari.** I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2: Oggetto della concessione.** Il dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi della normativa sopra richiamata, in rappresentanza del Comune ed in nome, per conto ed interesse del Comune me-

desimo, nonché in esecuzione della sopra richiamata determinazione, affida in concessione, con successiva gestione degli impianti, all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ – Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_, P. IVA: \_\_\_\_\_, i lavori pubblici per **FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE “IMPIANTO FOTOVOLTAICO” ED “IMPIANTO SOLARE TERMICO” PRESSO LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA MATERNA, UBICATE IN VIA SANTA MARIA - PIGNATARO INTERAMNA (FR), CON FINANZIAMENTO DELLA QUOTA ECCELENTE IL CONTRIBUTO REGIONALE**, secondo il progetto esecutivo, redatto dall'A.T.P. ing. **Romualdo DE SANTIS** e ing. **Enrico D'ONOFRIO**, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione nr. **36** del **15/02/2013**, esecutiva ai sensi di legge. L'impresa \_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominata più semplicemente “Impresa”, dichiara di conoscere pienamente il progetto, così come lo stato dei luoghi, in cui essa andrà ad operare, per l'esecuzione dei lavori anzidetti, per l'importo complessivo di €. \_\_\_\_\_ (netto offerto sull'importo di €. **178.985,13**, a base di gara), oltre alla somma di €. \_\_\_\_\_, pari all'importo per il costo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso contrattuale, con il punteggio di \_\_\_\_\_, pari ad una percentuale degli incentivi del \_\_\_\_\_% al concorrente ed il \_\_\_\_\_% al Comune per la durata complessiva di anni \_\_\_\_\_.

L'Impresa accetta, altresì, incondizionatamente, tutte le prescrizioni del piano di sicurezza dell'opera, redatto dall'A.T.P. ing. **Romualdo DE SANTIS** e ing. **Enrico D'ONOFRIO**, ed approvato quale elaborato al progetto esecutivo.

**Art. 3: Accettazione patti.** La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto da essi non disciplinato, dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, che l'Impresa dichiara di conoscere pienamente ed accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'impresa, altresì, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto.

**Art. 4: Esecuzione dei lavori.** L'impresa appaltatrice dichiara di avere piena e completa cognizione, per averli previamente visionati, del capitolato generale di appalto per LL.PP., del capitolato speciale, degli elaborati grafici progettuali,

dell'elenco dei prezzi, dell'elenco delle lavorazioni, del piano di sicurezza, esonerando me, Segretario Rogante, dall'obbligo di allegazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che i riferimenti, inseriti nel presente contratto, al Decreto Legislativo, al Regolamento ed al Capitolato Generale, si riferiscono rispettivamente al D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ed al Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000.

**Art. 5: Prezzi.** L'importo contrattuale ammonta ad €. \_\_\_\_\_, al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "**a corpo**", ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 82, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la contabilità finale.

Qualora, per cause non imputabili all'impresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al presente contratto si applica il criterio del "prezzo chiuso", di cui all'art. 133, comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6: Ultimazione lavori. Penali.** L'Impresa si obbliga ad installare il cantiere ed a dare inizio ai lavori, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei medesimi, risultante da apposito verbale. Si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni, contenute nell'art. 153 del Regolamento. Per cause di forza maggiore, non imputabili all'Impresa, valutate dalla Direzione Lavori, il termine anzidetto può essere prorogato di ulteriori 15 giorni. E' fatta, comunque, salva l'impossibilità materiale di accesso ai luoghi, in cui dovranno eseguirsi i lavori, certificata dalla Direzione Lavori. In quest'ultimo caso, il termine inizierà a decorrere dalla data della cessazione di tale impedimento, notificata all'impresa dalla Direzione Lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I lavori, di cui al presente contratto, dovranno essere ultimati entro il **18 maggio 2013**, sotto la comminatoria di una penale nella **misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, per ogni giorno di ritardo. La data dell'effettiva ultimazione dei lavori viene attestata dal Direttore dei Lavori, nei modi, di cui al disposto dell'art. 199 del Regolamento.

**Non verranno concesse proroghe.**

Si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni, contenute

nell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del Capitolato generale e, in materia di proroga, quelle contenute nell'art. 26 dello stesso capitolato generale.

Per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine sopra indicato, il Responsabile del Procedimento applicherà la penale stabilita dall'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si intende qui richiamato e trascritto. Qualora il ritardo si protragga oltre 60 giorni, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 146 del Regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni anzidette, la Stazione Appaltante si rivarrà, di diritto e di propria autorità, sulle ritenute operate sugli acconti a seguito dell'avanzamento dei lavori, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, ovvero sugli importi degli acconti stessi, qualora le ritenute operate non fossero sufficienti.

L'impresa può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5, del Capitolato generale.

**Art. 7: Divieto di cessione del contratto. Pagamenti.** Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità. Per quanto attiene ad eventuali lavori da subappaltare, l'Impresa dichiara di attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni, contenute nell'art. 18 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, nel capitolato speciale d'appalto e nell'art. 141 del Regolamento.

La Stazione Appaltante dichiara di avere preso atto di quanto dichiarato dall'Impresa, in sede di gara, circa le opere, che intende subappaltare.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'appalto oggetto del presente contratto. In particolare sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri previsti nel capitolato speciale d'appalto e gli oneri e gli adempimenti, previsti dagli artt. 4, 5, 6, 14, 15, 17 e 18 del Capitolato Generale.

L'Impresa si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni contenute in tutte quelle normative, che prevedono l'obbligo del rilascio alla stazione appaltante, di apposite certificazioni in ordine ai materiali ed agli impianti posti in opera.

L'impresa assume la responsabilità per i danni a persone e/o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i suoi materiali e sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

I lavori oggetto del presente contratto verranno contabilizzati a misura. In proposito si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni, contenute nel Titolo XI – Capo I e Capo III del Regolamento.

I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto avverranno in corso dell'esecuzione dei lavori, a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti e ogni qualvolta il suo importo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo pari ad **€. 80.000,00**, secondo quanto stabilito dall'art. **2.8** del Capitolato Speciale d'Appalto, su presentazione dei relativi documenti tecnico-contabili, da parte della Direzione Lavori, indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

I certificati di pagamento, sia in acconto che a saldo, sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti tecnico-contabili anzidetti. Per quanto concerne i termini di pagamento, si intendono qui richiamate le disposizioni contenute nell'art. 29 del Capitolato Generale e, comunque, non si potrà procedere all'erogazione, se non a seguito della rimessa di attestazione da parte della Cassa DD.PP., finanziatrice dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, la Stazione Appaltante dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Al finanziamento della spesa viene fatto fronte con contributo di **€. 144.399,41**, concesso dalla Regione Lazio, tramite la società SVILUPPO LAZIO S.p.A. e la restante somma di **€. 96.266,27** a carico del futuro concessionario. Pertanto, per le modalità di erogazione delle relative somme, si applicheranno le stesse procedure, di cui alla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83.

In particolare, i pagamenti effettivi avverranno ad avvenuto accredito da parte della Regione Lazio, cofinanziatrice dell'opera. L'aggiudicatario non potrà vantare interessi e/o rivalutazione monetaria in dipendenza delle suddette modalità di pagamento.

Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, avverrà in seguito all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, che avverrà con le modalità, di cui all'art. **2.9** del Capitolato Speciale di Appalto. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti avverranno a mezzo di appositi mandati, predisposti dal servizio di ragioneria della Stazione Appaltante, in base ai certificati di pagamento, emessi dal Responsabile del procedimento.

In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo, rispetto ai termini previsti, dal Capitolato Generale e Speciale, sono dovuti gli interessi a norma dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e artt. 29 e 30 del D.M. 19/04/2000, nr. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini.

**Art. 8: Obblighi sulla tracciabilità.** L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 9: Obblighi a carico dell'impresa appaltatrice.** Il programma dei lavori è quello risultante dagli elaborati tecnici progettuali e dal capitolato speciale di appalto. L'esecuzione dei lavori è, pertanto, subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità stabiliti dai predetti atti. L'impresa non può introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto si verificano danni ai lavori, causati da forza maggiore, si applica la disciplina, di cui all'art. 20 del Capitolato generale.

L'impresa si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le prescrizioni tecniche, impartite dalla Direzione Lavori, mediante appositi ordini di servizio. In proposito si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni contenute nell'art. 128 del Regolamento.

Qualora dovessero sorgere tra l'Impresa e la D.L. delle contestazioni in merito ad aspetti tecnici, che possano influire sull'esecuzione dei lavori, si intende qui esplicitamente richiamato e trascritto il disposto dell'art. 164 del Regolamento.

In merito alla conduzione dei lavori in argomento, si intende qui esplicitamente richiamato e trascritto il disposto dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Per i casi e i modi, nei quali può essere disposta la sospensione totale o parziale dei lavori, si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del Capitolato generale e nell'art. 158 del Regola-

mento. A tali norme si intende fare esplicito riferimento, anche per quanto concerne i criteri per la determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti.

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione e assistenza dei lavoratori dipendenti, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, restando quest'ultima estranea ad ogni rapporto, che intercorra tra l'Impresa ed il personale da essa dipendente.

Ai sensi del disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza di quanto sopra, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute operate possono essere svincolate solo in sede di liquidazione di conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, qualora gli enti interessati non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze dell'impresa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte del responsabile del procedimento. Qualora gli importi, così trattenuti, non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Impresa, ovvero qualora l'inadempienza dell'impresa venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante si riserva di trattenere gli importi, che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi e/o Previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Ai fini della sicurezza dei lavoratori nel cantiere, l'impresa deve depositare prima dell'inizio dei lavori:

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, approvato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, del quale assume ogni onere ed obbligo;

un proprio piano operativo di sicurezza, per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163.

L'impresa deve fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante gli aggiornamenti del piano anzidetto, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati e tenerlo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere. In caso di subappalto incombe sull'impresa l'obbligo di far predisporre analogo piano dai subappaltatori e/o cottimisti.

L'impresa si obbliga, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, bimestralmente, e, comunque, in corrispondenza dell'emissione degli stati di avanzamento lavori da parte della Direzione Lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati ai sensi delle disposizioni, contenute nell'art. 18, comma 7, della citata legge n. 55/90, nonché copia dei libri paga e matricola.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni, contenute nell'art. 13 del Capitolato Generale.

L'impresa si obbliga a vietare ed impedire l'accesso di estranei, non autorizzati dal Direttore dei Lavori.

In particolare, l'impresa si obbliga a produrre all'Amministrazione il progetto "costruttivo" (relazioni, calcoli, schemi, disegni e specifiche tecniche) di tutti gli impianti tecnici necessari per maggiori chiarimenti di quanto indicato nel progetto, da eseguirsi a cura di Professionisti abilitati e da allegarsi al programma lavori, nonché i collaudi tecnico-funzionali e le certificazioni di legge richiesti dagli Enti Vigilanti, sugli impianti e sui materiali impiegati. Per gli impianti l'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato assumendone la conseguente responsabilità; a tal fine, qualora ritenesse opportune delle varianti costruttive, purché non siano onerose per l'ente appaltante o che non danneggino la qualità dell'opera finita o non pregiudichino l'ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 05/05/2011 e ss.mm.ii. e dal GSE, ne fornirà tempestiva proposta, sottoscritta da Professionista di propria fiducia, garantendo il mantenimento delle condizioni di ammissibilità ed accettabilità dell'impianto alle tariffe previste dal decreto del 19/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

**Art. 10: Revisione dei prezzi.** La revisione prezzi non è ammessa né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Per quanto riguarda eventuali variazioni al progetto appaltato, sia in aumento che in diminuzione dei lavori, si intendono qui esplicitamente richiamate, ripor-

tate e trascritte, le disposizioni contenute negli art. 10, 11 e 12 del Capitolato generale e negli art. 161, 162 e 163 del Regolamento.

**Art. 11: Gestione dell'impianto.** La Stazione appaltante affida, all'appaltatore, la gestione dell'impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto per la totalità della capacità produttiva dell'impianto installato, come disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs n. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii.; Delibere AEEG n. ARG/elt 74/08 "Testi integrato dello scambio sul posto" e AEGG n. 184/08), per la durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla messa in esercizio degli impianti.

La gestione comprende:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti FV per la durata di anni 20 a partire dalla data di collaudo definitivo dell'opera;
- nella manutenzione dell'impianto è compresa, ove necessaria, anche la sostituzione degli "inverter" e la manutenzione delle pensiline. Inoltre considerato che i pannelli fotovoltaici occupano tutta la superficie di copertura e ritenuto che, data la complessità tecnologica degli impianti installati, l'accesso al piano copertura debba essere riservato unicamente al soggetto appaltatore, lo stesso dovrà provvedere anche alla manutenzione ordinaria dell'intera copertura;
- l'appaltatore dovrà garantire la reperibilità entro 24 ore e gli interventi di manutenzione e riparazione entro 2 ore dalla segnalazione del guasto qualora il medesimo comporti la sospensione dell'erogazione dell'energia;
- per i guasti che non comportano la sospensione dell'energia, gli interventi dovranno effettuarsi entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le pensiline;
- In caso di mancato funzionamento, non dovuto a cause di forza maggiore (terremoto, neve, guasti e/o fuori servizio ENEL ed in genere non riconducibili alla responsabilità dell'appaltatore), oltre le 50 ore/anno l'appaltatore riconoscerà alla stazione appaltante un corrispettivo pari ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica necessaria al funzionamento della struttura scolastica, per il periodo eccedente le 50 ore/anno. Il compenso incentivante a favore dell'appaltatore sarà decurtato delle somme a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante rispetto all'autoconsumo.
- E' fatta salva la facoltà al diciannovesimo anno di durata del contratto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali a fronte di una verifica delle prestazioni

e dello stato degli impianti.

- L'appaltatore è obbligato ad espletare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la tariffa incentivante dal GSE e per immettere energia elettrica in rete per l'autoconsumo da parte della stazione appaltante e la valorizzazione dell'energia prodotta con il sistema dello scambio sul posto regolato su base economica dal GSE medesimo.

L'appaltatore è obbligato ad espletare, gli adempimenti necessari alla corretta registrazione dell'impianto presso l'ufficio UTF e la predisposizione di tutta la documentazione richiesta.

- L'appaltatore non dovrà alcun indennizzo per eventuali interventi manutentivi che dovesse eseguire l'Amministrazione quando questi interventi comportino un temporaneo scollegamento delle rete elettrica dell'impianto fino a 50 ore/anno. L'amministrazione riconoscerà all'appaltatore un corrispettivo pari al valore della tariffa incentivante per l'energia non prodotta per il numero delle ore eccedenti le 50/anno.

**Art. 12: Corrispettivi spettanti per la gestione e per la remunerazione del finanziamento effettuate dall' aggiudicatario.** La Stazione Appaltante ha diritto ad utilizzare tutta l'energia prodotta dell'impianto che le strutture scolastiche "**SCUOLA MATERNA e SCUOLA MEDIA**" prelevano dal punto di connessione mentre l'energia in eccesso sarà immessa in rete e genererà il relativo incasso da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore a fronte della partecipazione finanziaria all'intervento pari al 40% come previsto del bando e della gestione dell'impianto per la durata dei \_\_\_\_ **anni** avrà diritto all'incasso di una quota pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ **per cento**), come risulta da verbale di gara, sul totale degli incassi provenienti dal GSE, generati dall'impianto a vario titolo (rimborso, incentivo, contributo), mediante cessione del credito pro-solvendo della quota del \_\_\_\_%, al netto del costo per le garanzie durante la gestione.

I Pagamenti verranno effettuati con le stesse scadenze dei versamenti del GSE previa presentazione della fattura.

**Art. 13: Gestione rapporti e comunicazione con U.T.F. e GSE e Gestore di rete.** L'appaltatore si impegna a fornire tutti i dati e redigere i relativi formulari e/o registri richiesti per la gestione dell'impianto da parte dell'U.T.F, GSE, Gestore di rete .e qualsiasi altro Ente e/o struttura di controllo, previsto dalla nor-

mativa.

Eventuali oneri che l'Ente Appaltante dovesse sostenere a causa di ritardi, mancate dichiarazioni o gestione impropria saranno addebitati all'Appaltatore.

**Art. 14: Titolarità degli impianti.** Gli impianti fotovoltaici da realizzare e tutte le componenti accessorie necessarie per il corretto funzionamento degli stessi, saranno di proprietà della Stazione appaltante così come la titolarità dei contatori di energia e delle pratiche per il riconoscimento degli incentivi GSE e rapporti con l'U.T.F.

**Art. 15: Manutenzione impianti.** L'Appaltatore deve gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti realizzati secondo i principi di efficienza, di economicità e della migliore professionalità, assumendo a proprio carico, per tutta la durata della gestione, l'onere della manutenzione ordinaria, straordinaria e gestionale di tutta la struttura realizzata. Gli interventi di riparazione e/o comunque necessari per il funzionamento degli impianti devono essere sostenuti esclusivamente dall'appaltatore che potrà qualora lo ritenga economicamente utile, sostituire i pannelli fotovoltaici con altri aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quelle previste nella progettazione esecutiva.

L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento e la capacità produttiva degli impianti. Il sistema di generazione fotovoltaica realizzato dovrà essere gestito per l'intera durata della gestione secondo le seguenti specifiche obbligatorie:

- secondo le prescrizioni del Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE);
- secondo le prescrizioni riportate nel presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la costruzione e gestione degli impianti.

**Art. 16: Garanzie durante la gestione.** L'appaltatore si impegna a produrre a garanzia della conservazione degli impianti e della sua gestione, entro 15 giorni dalla data di collaudo definitivo dell'opera:

- specifica polizza assicurativa All Risk, a favore della stazione appaltante di durata annuale, fino alla scadenza della gestione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall'opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e

di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato dovrà rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno minimo di euro 1.000.000,00;

- una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari ad euro 1.000.000,00 che tenga indenne la stazione appaltante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione.

L'Appaltatore si impegna a reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie relative alla gestione devono decorrere dall'inizio della stessa fino alla riconsegna degli impianti alla stazione appaltante. La stazione appaltante con le modalità previste dal presente contratto provvederà a eseguire verifiche ispettive sul sistema di generazione fotovoltaica, accertando in contraddittorio con l'appaltatore, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali lavori di rinnovamento parziale o totale degli impianti necessari per riportare lo stesso sistema alle condizioni ottimali d'uso stabilite nel progetto, in dipendenza anche del decadimento dichiarato della capacità produttiva dei moduli; le relative spese sono ad esclusivo carico dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la fideiussione di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previste e provvederà in proprio all'esecuzione dei lavori senza che l'appaltatore possa in alcun modo opporsi. L'appaltatore dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall'inizio della gestione fino alla riconsegna del sistema alla Stazione appaltante.

**Art. 17: Domicilio legale dell'appaltatore.** Per gli effetti del presente contratto, l'impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pignataro Interamna, presso la sede municipale.

Tutte le controversie, derivanti dal presente contratto d'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dal primo comma dell'art. 240 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, **non** sono deferite alla competenza di arbitri.

Per qualsiasi competenza giudiziale, che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Cassino ed il TAR competente è quello del Lazio.

**Art. 18: Cauzione.** A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa a norma dell'art. 113, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, deposita cauzione definitiva di €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) (10% + 1 punto fino a 20% e + 2 punti oltre 20%), ridotta al 50% ai sensi art. 40 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163, mediante polizza fidejussoria nr. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_.

La predetta cauzione verrà svincolata secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163.

**Art. 19: Clausole contrattuali.** L'appaltatore dichiara di accettare, espressamente e senza riserve, le seguenti clausole:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario auto-

rizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Art. 20: Spese contrattuali.** Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, bollo, diritti e copie di atti e disegni, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta appaltatrice.

**Art. 21: Registrazione.** Per la registrazione del presente contratto, l'Impresa, trovandosi sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A., di cui al D.P.R. 633/72, chiede che il contratto stesso venga registrato a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

**Art. 22: Dichiarazioni dell'impresa.** L'Impresa dichiara di aver preso cognizione di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti citati nel presente contratto e di espressamente accettarle ed approvarle, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho curato la redazione del presente contratto, scritto, con elaboratore elettronico, da persona di mia fiducia, e del contenuto dello stesso ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, unitamente a me, dichiarano che quanto in esso contenuto è pienamente conforme alla loro volontà.

E' stata omessa la lettura degli atti citati nel presente contratto, per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi. Il presente contratto consta di pagine dodici, compresa la presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

L'IMPRESA

---

IL SEGRETARIO ROGANTE

---